REGOLAMENTO (CE) N. 2493/98 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2125/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato dal regolamento (CE) n. 2199/97 [2], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2125/95 della Commisisone [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2405/97 [4] prevede, all'articolo 4, di ripartire i contingenti fra gli importatori tradizionali e i nuovi importatori e definisce queste due categorie di importatori; che l'esperienza acquisita in più anni di applicazione del regime mostra che è inutile mantenere in vigore dette disposizioni per la Bulgaria, la Polonia e la Romania tenuto conto che la domanda per queste origini rimane inferiore ai quantitativi contingentati e che per le altre origini è opportuno aumentare i quantitativi assegnati agli importatori tradizionali;

considerando che nell'intento di agevolare le operazioni commerciali e di stabilizzare il mercato è opportuno ampliare la durata di validità dei titoli e che, d'altro canto, sembra opportuno abrogare talune disposizioni, ormai caduche, del regolamento (CE) n. 2125/95 e di aggiornare la presentazione del suo allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2125/95 è modificato come segue:

1) Il paragrafo 3 dell'articolo 1 è soppresso.

2) All'articolo 3, paragrafo 2, il termine «sei» è sostituito da «nove».

3) All'articolo 4, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dal seguente testo:

«Il quantitativo totale attribuito alla Cina e ai paesi diversi da Polonia, Romania e Bulgaria, conformemente all'allegato I, viene ripartito come segue:».

4) All'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), la cifra «85» è sostituita da «95» e alla lettera b) la cifra «15» è sostituita da «5».

5) All'articolo 4, paragrafo 5, è inserito il testo seguente all'inizio della prima frase:

«Per i paesi diversi da Bulgaria, Polonia e Romania,»

6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

1. Le domande di titoli presentate da un importatore tradizionale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore al 75 % della media annuale delle importazioni originarie da paesi diversi da Polonia, Romania e Bulgaria ed effettuate conformemente al presente regolamento nel corso dei tre anni civili precedenti.

2. Le domande di titoli presentate da un nuovo importatore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non possono vertere, per ciascun semestre, su un quantittaivo superiore all'8 % del quantitativo attribuito alla citata lettera b).»

7) L'allegato I è sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1999.

[1] GU L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.
[2] GU L 303 del 6. 11. 1997, pag. 1.
[3] GU L 212 del 7. 9. 1995, pag. 16.
[4] GU L 332 del 4. 12. 1997, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Ripartizione di cui all'articolo 2 in tonnellate (peso netto sgocciolato)

Paesi fornitori	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1999	Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000	Dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni successivi
Bulgaria	1 645	1 715	1 750
Polonia	40 890	42 630	43 500
Romania	470	490	500
Cina	22 750	22 750	22 750
Altri	3 290	3 290	3 290
Riserva	1 000	1 000	1 000
Totale	70 045	71 875	72 790»